



**COPIA**

**COMUNE DI LEVICO TERME**  
*PROVINCIA DI TRENTO*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 65**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: DOLOMITI ENERGIA S.P.A.: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 7 DEL D.LGS. 23.05.2000 N. 164 E S.M. E I., DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 23.02.2006 N. 51 E DELL'ART. 51 E DELL'ART. 46 BIS DELLA LEGGE 29.11.2007 N. 222.**

L'anno **duemilanove** addì **ventotto** del mese di **dicembre** (**28-12-2009**) alle ore **20.00** nella sede Comunale in Via Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

<b>STEFENELLI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>FOX ALMA</b>	<b>P</b>
<b>PASQUALE LUCIANO</b>	<b>A</b>
<b>ACLER PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>PASSAMANI GIANPIERO</b>	<b>P</b>
<b>DALMASO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>PAOLI CORRADO</b>	<b>P</b>
<b>BENEDETTI ARTURO</b>	<b>P</b>
<b>LUCCHI LUCIANO</b>	<b>P</b>
<b>PERUZZI LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>VETTORAZZI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>TOGNOLI GIANCARLO</b>	<b>P</b>
<b>POSTAL LAMBERTO</b>	<b>P</b>
<b>LIBARDI REMO FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>ACLER TOMMASO</b>	<b>P</b>
<b>FONTANA LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>FRANCESCHETTI ELIO</b>	<b>P</b>
<b>MARIN FLORIANA</b>	<b>P</b>
<b>CAZZANELLI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>CHIRICO ALDO</b>	<b>A</b>

(P)resenti **18** (A)ssenti **2**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, **dott. Nicola Paviglianiti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luciano Lucchi** nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

**PARERI**

(art. 81 DPR. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio dott. Nicola Paviglianiti in data 16-12-2009

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Roberto Lorenzini in data 16-12-2009

**Dolomiti Energia S.p.a.: Proroga dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale ai sensi dell'art. 15, comma 7 del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 e s.m. e i., dell'art. 23 della Legge 23.02.2006 n. 51 e dell'art. 51 e dell'art. 46 bis della Legge 29.11.2007 n. 222.**

*Rel. Ass. Remo Libardi*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con convenzione di data 22.04.1985, n. 1580 rep., il Comune di Levico Terme ha affidato in esclusiva a S.I.T. p.A. di Trento la gestione del servizio di distribuzione del gas metano nell'ambito del territorio comunale, per la durata di 30 anni;

Preso atto che nel corso degli anni la Società concessionaria ha posto in essere le seguenti, principali, operazioni societarie:

- incorporazione di S.I.T. p.a. e ASM Rovereto S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione di data 2 dicembre 2002;
- incorporazione di Dolomiti Energia S.p.A. in Trentino Servizi S.p.A, avvenuta con atto di fusione di data 12 marzo 2009 e contestuale cambio di denominazione della Società da Trentino Servizi S.p.A. a Dolomiti Energia S.p.A.

Rilevato che, a seguito delle trasformazioni societarie sopra descritte, l'attuale affidatario del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale risulta essere Dolomiti Energia S.p.A. che, ai sensi dell'art. 17 della convenzione di data 22.04.1985 n. 1580 Rep., è altresì proprietaria della rete;

Ricordato che la partecipazione del Comune di Levico Terme al capitale sociale di Dolomiti Energia S.p.A. è oggi pari al 0,0018%;

Preso atto, in particolare, che il rapporto concessorio relativo al gas naturale prosegue sulla base della convenzione di data 22.04.1985, la cui durata è stabilita in anni 30 (trenta) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di erogazione del gas;

Considerato che, a livello nazionale, il D.Lgs. 164/2000 (c.d. Decreto Letta), in attuazione alla Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha previsto, in particolare:

- l'obbligo di separazione societaria tra imprese che svolgono attività di distribuzione e imprese che svolgono attività di vendita;
- che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale avvenga esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni;
- un periodo transitorio, prima dell'entrata a regime delle nuove regole sull'attività di distribuzione, la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2005, fatta salva la sussistenza di taluni presupposti che consentivano la prorogabilità del termine;
- la disciplina dei rapporti tra gestore uscente e nuovo gestore;

Rilevato che anche la Provincia Autonoma di Trento, in virtù della propria competenza statutaria in materia di servizi pubblici di interesse provinciale (art. 8, comma 1, punto 19 del D.P.R. n. 670 del 1972 – testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige), dell'art. 58 della L.R. 7/2004, nonché delle competenze provinciali nei singoli settori cui si riferiscono i servizi, ha disciplinato in via generale la materia con gli articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici);

Preso atto, peraltro, che i settori interessati dalla norma avrebbero dovuto essere individuati con apposito regolamento di attuazione, il quale avrebbe potuto includere anche il servizio di distribuzione del gas naturale;

Accertato dunque che ad oggi, non essendo stato emanato il citato regolamento, per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas naturale soccorre la previsione contenuta nell'art. 105 dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige: *“Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”*;

Preso atto che la disciplina nazionale relativa al periodo transitorio delle concessioni in essere è stata oggetto di ripetuti interventi normativi (la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 - c.d. Legge Marzano; il D.L. 273/2005, convertito in Legge n. 51 del 23 febbraio 2006; il D.L. 159/2007, convertito nella Legge n. 222 del 29 novembre 2007 poi modificata con Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) che hanno inciso sulla durata massima delle medesime e sulle modalità di computo delle fattispecie che consentono di prorogarne la scadenza;

Precisato che, in esito a tali interventi di modifica normativa, il regime transitorio per gli affidamenti diretti, ossia le concessioni attribuite senza gara, è ad oggi il seguente:

- in via ordinaria, il periodo transitorio è spirato il 31/12/2007;
- il termine ordinario del 31/12/2007 è prorogato automaticamente al 31/12/2009 condizionatamente all'esistenza in capo al concessionario, entro il 31/12/2004, di una delle seguenti tre ipotesi:
  - a) che si sia realizzata una fusione societaria che abbia consentito almeno il raddoppio delle utenze rispetto alla maggiore delle società oggetto di fusione;
  - b) che l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
  - c) che il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale;
- inoltre l'Ente locale ha la facoltà di prorogare di un ulteriore anno il periodo transitorio, attraverso l'adozione di un apposito atto deliberativo consiliare, laddove ricorrano comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

Rilevato che il quadro normativo nazionale risulta ulteriormente complicato a fronte delle disposizioni contenute nell'art. 46 bis della legge 222/2007, come modificato dalla L. 244/2007 e dalla L. 99/2009, che, senza modificare il sopra descritto regime di proroga del periodo transitorio, dispone che il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determinano - oltre che i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per i nuovi affidamenti ai sensi del Decreto Letta – anche gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero di clienti finali e prevedono misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione da parte dei Comuni;

Dato atto che, a norma di legge, la gara per l'affidamento del servizio avrebbe dovuto essere bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale;

Preso atto che di fatto il procedimento per l'individuazione degli ambiti, che avrebbe dovuto concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 222/2007, è ad oggi ancora in corso;

Richiamata altresì la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”) la quale all'art. 13 ha individuato i servizi pubblici locali che

obbligatoriamente debbono essere organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali, tra i quali rientra la distribuzione dell'energia e quindi del gas naturale;

Accertato che anche a livello provinciale non vi è stata l'individuazione degli ambiti;

Richiamato altresì l'art. 30 comma 26 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 che, in merito all'applicabilità o meno alla materia del gas dell'art. 23 bis del decreto legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 (disciplina generale dei servizi pubblici di rilevanza economica), intervenendo direttamente sullo stesso articolo 23 bis, ha precisato che sono fatte salve le disposizioni del Decreto Letta e dell'art. 46bis della Legge 222/2007;

Considerato pertanto che:

- per effetto del combinato disposto di cui all'art. 15 lett. b) del D.Lgs 164/2000 e dell'art. 23 della Legge 23 febbraio 2006 n. 51, l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a Dolomiti Energia S.p.A., in ragione dell'utenza complessivamente servita (110.972 clienti finali) e della quantità di gas distribuito (279 milioni di mc) al 31.12.2004, scade *ope legis* il 31.12.2009;
- l'interpretazione del quadro normativo di riferimento non è univoca in quanto in dottrina sono emerse due diverse e confliggenti impostazioni: l'una secondo cui i Comuni possono comunque avviare le gare e l'altra, invece, che ritiene sospesa la facoltà di indizione di nuove gare in attesa dell'avvenuta approvazione dei criteri di gara e dell'individuazione degli ambiti territoriali minimi a cura dell'Autorità competente;
- è ammessa un'ulteriore proroga annuale per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse;

Ritenuto pertanto più prudente, in considerazione degli ampi margini di incertezza normativa, dai quali può conseguire un concreto rischio di contenzioso in sede di procedura concorrenziale ed in attesa che venga fatta chiarezza attraverso nuovi interventi normativi a carattere nazionale o provinciale sulla necessità di attendere la definizione degli ambiti, accordare a Dolomiti Energia una proroga della concessione;

Rilevato che possono essere considerate motivate e comprovate ragioni di pubblico interesse, le seguenti:

- Dolomiti Energia S.p.A. (già Trentino Servizi S.p.A.) è una società ampiamente presente e radicata sul territorio provinciale dove ha accumulato significativa esperienza e competenza nel campo della distribuzione del gas, che ha sempre garantito un buon standard nell'erogazione dei servizi, un costante impegno per la manutenzione della rete di distribuzione ed un rapporto con l'amministrazione di collaborazione e trasparenza. A tal proposito i dati rilevati presso l'Autorità dell'energia elettrica e il gas relativi a continuità e sicurezza del servizio, testimoniano tale buon livello di qualità nella gestione, confermato anche dal confronto con gli altri maggiori gestori nazionali;
- l'apertura di una trattativa con il gestore consente di rinegoziare alcune clausole contrattuali contenute nella convenzione in essere oggi non più attuali, proponendo ad esempio la rinuncia alla facoltà di avvalersi della clausola arbitrale;
- in vista dell'eventuale nuovo affidamento del servizio secondo procedure ad evidenza pubblica è necessario avviare l'iter per l'acquisizione dello stato di consistenza delle reti in collaborazione con il gestore;

Atteso inoltre che, come in parte già evidenziato precedentemente, allo stato attuale, la proroga del periodo transitorio è soluzione preferibile poiché:

- gli ambiti territoriali di organizzazione dei servizi pubblici di interesse provinciale di cui alla L.P. 3/2006 non sono ancora stati individuati e così gli ambiti territoriali minimi per il servizio di distribuzione del gas di cui all'art. 46 bis della Legge 222/2007, come modificata dalla Legge 244/2007, e dunque permane l'incertezza sulla necessità o meno di attendere tale adempimento per poter indire le gare;

- non sono ancora stati individuati i criteri di gara e di valutazione delle offerte da parte dei Ministri dello Sviluppo economico e dei Rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- gli schemi di contratto di servizio tipo predisposti dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000 (allegati A e B alla deliberazione AEEG 55/04), da utilizzarsi in gara per disciplinare i rapporti con il nuovo gestore del servizio e con le società patrimoniali proprietarie delle reti, non sono stati ancora approvati dal Ministero competente;
- non sono disponibili chiare direttive sull'applicazione dell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 164/2000 in ordine agli eventuali valori di rimborso spettante al gestore uscente, da porre a carico del gestore entrante;
- si pongono le condizioni per poter arrivare, al termine del periodo transitorio, ad un'unica gara d'ambito per l'affidamento del servizio, in forma aggregata e congiunta con altri enti locali, in modo da migliorare ragionevolmente l'efficienza del sistema, superando l'attuale frammentazione degli affidamenti, rendendo così la gara maggiormente appetibile presso gli operatori. Lo stesso Ministero delle Attività Produttive nella circolare del 10.11.2004 prot. nr. 2355 ha ribadito che la dimensione sovracomunale comporta "evidenti benefici in termini di efficienza ed economicità del servizio di distribuzione";

Visto l'art. 46bis, comma 4, del D.L. 159/2007 convertito nella Legge 222/2007 e ss.mm. e ii. il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2008 i Comuni interessati dalle nuove gare [...] possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10% del vincolo sui ricavi della distribuzione"* deliberato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, *"destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti"*;

Preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria deliberazione n. 159/2008 relativa alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012), ha stabilito le modalità e le condizioni per il riconoscimento, su istanza del concessionario, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento del canone che venisse disposto dall'Ente concedente ai sensi dell'art. 46bis del citato D.L. 159/2007, prevedendo l'istituzione di un'apposita componente tariffaria;

Considerato che l'Amministrazione non intende attivare tale tipologia di canone in quanto il gestore potrebbe procedere al riconoscimento di tale costo in tariffa, con conseguente trasferimento del relativo impatto finanziario a carico della generalità degli utenti del servizio;

Rilevato che, a fronte della proroga concessa, è comunque opportuno richiedere alla Società, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento a seguito dello svolgimento della gara d'ambito, il versamento di un canone annuale, che sulla base di un confronto comparativo con le altre realtà territoriali della Provincia Autonoma di Trento parimenti interessate dalla gestione del servizio in questione ad opera di Dolomiti Energia S.p.A., è stato quantificato in Euro 13.775,00 (oneri fiscali esclusi) corrispondente a circa il 5% del VRD (Vincolo dei Ricavi della Distribuzione) di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas n. 237/2000;

Ritenuto, in particolare, che la corresponsione al Comune di un canone di concessione, sia allo stato attuale quanto mai opportuno poiché:

- come autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato (sent. 2832 del 9 giugno 2008) il canone di concessione rappresenta la restituzione alla comunità di parte degli utili realizzati dal concessionario per il solo fatto di poter gestire in via esclusiva un servizio pubblico;
- la corresponsione del canone consentirebbe di garantire il ritorno economico che potrebbe derivare dalla scelta di un nuovo gestore tramite gara;
- l'introduzione, concordata tra le parti, di questo elemento nella convenzione in essere consentirebbe di configurare un elemento di valutazione ai fini della verifica della sussistenza delle motivazioni di interesse pubblico, che sono presupposto necessario per legittimare l'adozione del provvedimento discrezionale di proroga annuale ai sensi della Legge 51/2006;

Preso atto, che a seguito della necessità di adempiere alla prescrizioni di cui alla delibera n. 11/2007 e s.m. adottata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e dettante obblighi di separazione funzionale (c.d. unbundling) per delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas, il ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas sarà scorporato da Dolomiti Energia S.p.A. per essere conferito ad una Società di nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A., con capitale interamente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A.;

Considerato che tale operazione societaria, posta in essere per il raggiungimento dell'obiettivo normativo di garantire che il gestore degli impianti e delle reti di distribuzione operi in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione del servizio pubblico, non comporta alcun pericolo di decadimento della qualità del servizio per la Comunità, né risultano ridotte, anche in considerazione del totale controllo azionario da parte di Dolomiti Energia S.p.A., le garanzie di solidità societaria e di capacità imprenditoriale del concessionario;

Ritenuto pertanto che, per le ragioni sopra evidenziate, sussistano le motivazioni di interesse pubblico che consentono di prorogare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 e dell'art. 23 della Legge 51/2006, la concessione del servizio di distribuzione del gas a Dolomiti Energia S.p.A., ovvero alla Società da questa controllata e denominata Dolomiti Reti S.p.A., sino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva ogni ulteriore disposizione normativa, anche provinciale che dovesse disporre diversamente la regolazione del periodo transitorio e/o in materia di ambiti;

Atteso che, allo scopo di ridefinire taluni aspetti del rapporto concessorio disciplinato dalla convenzione di data 22.04.1985 n. 1580 Rep., verrà stipulato, dagli organi competenti, un atto aggiuntivo secondo i seguenti contenuti:

- ✓ la nuova scadenza dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sarà stabilita al 31.12.2010 facendo salva ogni ulteriore disposizione normativa, anche provinciale che dovesse disporre diversamente a regolazione del periodo transitorio e/o in materia di ambiti;
- ✓ la Società corrisponderà al Comune, a titolo di canone, un importo annuo di Euro 13.775,00 (oneri fiscali esclusi) pari a circa il 5% del VRD (Vincolo dei Ricavi della Distribuzione) di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas n. 237/2000;
- ✓ A seguito della corresponsione di tale canone, sulla base della vigente normativa, non dovranno essere apportate modifiche alla tariffa di distribuzione del gas applicata agli utenti;
- ✓ dovrà essere ribadito che, in base all'attuale quadro normativo, anche altri soggetti operanti sul mercato potranno produrre, fornire, distribuire forme di energia diverse dai combustibili gassosi;
- ✓ dovrà essere pattuita la rinuncia ad avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 20 della convenzione Rep. 1580, stipulata tra Comune e SIT p.A. anche con riferimento alle contestazioni che potranno insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione della predetta convenzione;
- ✓ la società dovrà, su richiesta del Comune, elaborare e fornire il verbale di consistenza degli impianti e delle reti;
- ✓ dovrà essere prevista la facoltà del Comune, laddove venissero accertate inadempienze nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione e dalle norme di settore e previa diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio.
- ✓ il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei principi di uguaglianza e continuità, in conformità alle norme di legge e alla disciplina inerente al settore gas, anche emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la rete di distribuzione dovrà essere mantenuta in stato di efficienza e sicurezza;

Rilevato che solo con la recente emanazione della Legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato definitivamente fugato ogni dubbio in merito all'applicabilità o meno, alla materia della distribuzione del gas, dell'art. 23 bis del decreto legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, in quanto la

norma sovracitata, intervenendo direttamente sullo stesso articolo 23 bis, ha precisato che sono fatte salve le disposizioni del Decreto Letta e dell'art. 46bis della Legge 222/2007;

Ritenuto di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di dare corso agli adempimenti conseguenti;

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
- il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con D.P.R. n. 670 del 1972, e ss.mm. e ii.
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51, ed in particolare l'art. 23;
- la legge 29 novembre 2007 n. 222, come modificata dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed in particolare l'art. 46bis;
- la legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, ed in particolare gli artt. 10 e 11;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed in particolare gli artt. 12 e 13 ;
- l' art. 23bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm. e ii.;
- la legge 23 luglio 2009 n. 99;

Visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

dopo breve discussione, come riportato nel processo verbale di seduta;

- con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati;

### **d e l i b e r a**

1. di dare atto che la Società Dolomiti Energia S.p.A., attuale affidataria del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, possiede i requisiti previsti dall'art. 15 comma 7 lett. b) per la proroga automatica del periodo transitorio, e che dunque la scadenza dello stesso deve intendersi fissata *ope legis* al 31 dicembre 2009, ai sensi del combinato disposto dello stesso D.Lgs. 164/2000 e dell'art. 23 della Legge 51/2006;
2. di dare atto che dal 1 Gennaio 2010, a seguito della necessità di adempiere alla prescrizioni di cui alla delibera n. 11/2007 e s.m. adottata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e dettante obblighi di separazione funzionale (c.d. unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas, il ramo d'azienda relativo alla distribuzione del gas sarà scorporato da Dolomiti Energia S.p.A. per essere conferito ad una Società di nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A., con capitale interamente posseduto dalla capogruppo Dolomiti Energia S.p.A.
3. di prorogare, per le motivazioni di interesse pubblico illustrate in premessa, l'affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale a Dolomiti Energia S.p.A. ovvero alla Società da questa controllata e denominata Dolomiti Reti S.p.A., fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla data in cui verrà espletata la gara d'ambito, fatta salva ulteriore diversa disposizione normativa, anche di natura provinciale che dovesse disporre diversamente a regolazione del periodo transitorio e/o degli ambiti;

4. di stabilire che, allo scopo di ridefinire taluni aspetti del rapporto concessorio disciplinato dalla convenzione di data 22.04.1985, n. 1580 Rep., verrà stipulato, dagli organi competenti, un atto aggiuntivo che, oltre alla scadenza come disciplinata al precedente punto del presente provvedimento avrà i seguenti contenuti:
  - i. la Società corrisponderà al Comune, a titolo di canone per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano, un importo annuo di Euro 13.775,00 (oneri fiscali esclusi) pari a circa il 5% del VRD (Vincolo dei Ricavi della Distribuzione) di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas n. 237/2000;
  - ii. a seguito della corresponsione di tale canone, sulla base della vigente normativa non dovranno essere apportate modifiche alla tariffa di distribuzione del gas applicata gli utenti;
  - iii. la società dovrà, su richiesta del Comune, elaborare e fornire il verbale di consistenza degli impianti e delle reti.;
  - iv. dovrà essere ribadito che, in base all'attuale quadro normativo, anche altri soggetti operanti sul mercato potranno produrre, fornire, distribuire forme di energia diverse dai combustibili gassosi;
  - v. dovrà essere pattuita la rinuncia ad avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 20 della convenzione Rep. 1580, stipulata tra Comune e SIT p.A. anche con riferimento alle contestazioni che potranno insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione della predetta convenzione;
  - vi. dovrà essere prevista la facoltà del Comune, laddove venissero accertate inadempienze nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione e dalle norme di settore e previa diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio.
  - vii. il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei principi di uguaglianza, continuità in conformità alle norme di legge e alla disciplina inerente al settore gas, anche emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la rete di distribuzione dovrà essere mantenuta in stato di efficienza;
5. di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto comunale, a stipulare l'atto aggiuntivo in forma pubblica ed ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti esposti al precedente punto;
6. di dare atto che le spese di stipulazione e di registrazione dell'atto aggiuntivo di cui al punto 4. sono a carico della Società Concessionaria.
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 6.12.1971, n. 1034.

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**PRESIDENTE**  
**F.to Luciano Lucchi**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to dott. Nicola Paviglianiti**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno **30-12-2009** per rimanervi fino al giorno **09-01-2010**

Levico Terme, 30-12-2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dott. Nicola Paviglianiti

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata pubblicata senza/con \_\_\_\_ opposizioni ed è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2009 ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dott. Nicola Paviglianiti

---

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Levico Terme,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Nicola Paviglianiti